II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO

del 20 luglio 1992

recante modifica della decisione 92/285/CECA che proibisce il commercio tra la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e le Repubbliche di Serbia e di Montenegro

(92/388/CECA)

I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO,

considerando che, a norma della decisione 92/285/CECA [1] è vietato il commercio tra la Comunità del carbone e dell'acciaio e le Repubbliche di Serbia e di Montenegro di prodotti disciplinati dal trattato CECA;

considerando che il 18 giugno 1992 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 760 (1992) che consente, a talune condizioni, l'esportazione nelle Repubbliche di Serbia e di Montenegro di derrate e prodotti per necessità umanitarie essenziali;

considerando che è necessario modificare la decisione 92/285/CECA per consentire, a talune condizioni, l'esportazione verso le Repubbliche di Serbia e di Montenegro di tali derrate e prodotti;

d'accordo con la Commissione,

DECIDONO:

Articolo 1

La decisione 92/285/CECA è modificata nel modo seguente:

1) Il testo dell'articolo 2, lettera b) è sostituito dal testo seguente:

« b) alle esportazioni verso le Repubbliche di Serbia e di Montenegro di derrate e di prodotti per necessità umanitarie essenziali, che siano state autorizzate con procedura semplificata e accelerata "senza obiezioni" dal comitato istituito dalla risoluzione 724 (1991) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, nonché all'esportazione di derrate e di prodotti destinati a scopi strettamente medici, notificate a detto comitato; ».

2) Il testo dell'articolo 2, lettera e) è sostituito dal testo seguente:

« e) alle attività aventi per oggetto o per effetto di promuovere, direttamente o indirettamente, le transazioni di cui alle lettere a), b), c) e d) del presente articolo. »

3) Il testo dell'articolo 2 bis è sostituito dal testo seguente:

« *Articolo 2 bis*

Le esportazioni verso le Repubbliche di Serbia e di Montenegro di derrate e di prodotti destinati a scopi strettamente medici o per necessità umanitarie essenziali sono soggette ad un'autorizzazione preliminare di esportazione, da rilasciarsi dalle competenti autorità degli Stati membri. »

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Essa è applicabile a decorrere dal 19 giugno 1992.

Fatto a Bruxelles, addì 20 luglio 1992.

Il Presidente

D. HURD

[1] GU n. L 151 del 3. 6. 1992, pag. 20. Decisione modificata dalla decisione 92/314/CECA (GU n. L 166 del 20. 6. 1992, pag. 35).